

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooo

14 GIU. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

14 GIU. 2002

ADDI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AL'GELIO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAMAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI STORACE - SAPONARO -

DELIBERAZIONE N°

-783-

OGGETTO:

Assegnazione agli enti destinatari delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie ai sensi dell'art. 192 della L.R. 4/14/79 sul decentramento amministrativo relativamente alla materia concernente gli indennizzi agli imprenditori agricoli per danni causati da casi calamitosi o ineluttabili



Oggetto:Assegnazione agli enti destinatari delle risorse umane , patrimoniali e finanziarie ai sensi dell'art. 192 della L.R. n. 14/99 sul decentramento amministrativo relativamente alla materia concernente gli indennizzi agli imprenditori agricoli per danni causati da cani randagi o inselvatichiti.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità , Vincenzo Maria Saraceni, d'intesa con l'Assessore agli Affari Istituzionali ed enti locali, Donato Robilotta

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modificazioni, recante"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della L.15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n.14 e successive modificazioni, recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", che stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione alle Province dei compiti relativi al pagamento dei danni causati da cani randagi o inselvatichiti;

VISTI , in particolare, gli artt. 13 e 192 della citata L.R. n. 14/99 relativa alle modalità dell'assegnazione delle risorse umane, nonché i commi 5 bis, 5 ter e 5 quarter dell'art. 10 della medesima L.R. n.14/99 concernente l'individuazione degli ambiti territoriali provvisori;

VISTA la Legge n.281/91, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ed in particolare il comma 5 dell'art. 3:" Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le Regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale";

PRESO ATTO che ad oggi, nelle more dell'adozione di una normativa che oltre a recepire la Legge 281/91 regolamentasse le procedure, non è stato espletato alcun procedimento di liquidazione con la conseguenza che non è quantificabile nel dettaglio il carico di lavoro;

TENUTO CONTO della consistenza numerica delle istanze di indennizzo avanzate alla Regione Lazio dagli imprenditori agricoli , si individua un'unica risorsa umana appartenente alla categoria B, per le cinque Province della Regione;



183 14 GIU. 2002

Pag. 3

RITENUTO opportuno pertanto dover adottare un criterio meramente contabile, monetizzando la risorsa umana di cui sopra, per la ripartizione fra le cinque Province della Regione, tenendo comunque conto anche del numero degli abitanti per Province;

VISTO l'articolo 15 della succitata L.R. 14/99 relativo al finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti;

CONSIDERATO che ad oggi, alcun capitolo di bilancio è stato inserito nella finanziaria 2001 della Regione Lazio;

VISTA la DGR 1 febbraio 2000, n. 214 con cui è stato approvato, su conforme parere della Conferenza Regioni/AA.LL., il Primo rapporto sullo stato di attuazione della L.R. n. 14/99, unitamente al programma di attività da realizzare;

VISTA la DGR 1 agosto 2000, n. 1837, con la quale, in attuazione della proposta contenuta nel citato Primo rapporto sullo stato di attuazione della L.R. n. 14/99, sono stati costituiti i Comitati di settore, intesi come articolazioni operative della Conferenza Regione/AA.LL., sulla base della aggregazione di materie omogenee per la gestione operativa delle attività correlate alla realizzazione del decentramento amministrativo, articolati come appresso indicato:

- 1) Sviluppo economico
- 2) Sviluppo agricolo e del mondo rurale
- 3) Opere pubbliche, territorio, mobilità e trasporti
- 4) Ambiente e protezione civile
- 5) Urbanistica e casa
- 6) Politiche del lavoro, scuola e formazione professionale
- 7) Servizi sociali, cultura, spettacolo, sport e turismo;

PRESO ATTO delle proposte effettuate in sede di concertativa dal Comitato di Settore n. 7 relativamente alle materie di sanità veterinaria e riportate nei relativi verbali delle riunioni;

PRESO ATTO, altresì, dei criteri concertati per l'assegnazione del personale regionale in attuazione dell'art. 13 della citata L.R. 14/99, all'interno dello specifico Osservatorio



W

costituito dai rappresentanti della Regione, delle Associazioni regionali degli enti locali laziali e delle OO.SS. territoriali;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza Regione/AA.LL., nelle sedute del 23/10/01 e dell' 11/4/2002 e del 4/6/2002;

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che integralmente si richiamano

1. di delegare alle Amministrazioni Provinciali il compito del pagamento agli imprenditori agricoli per i danni causati da cani randagi o inselvatichiti nei limiti e con criteri che il Consiglio Regionale vorrà stabilire;
2. di dare mandato al Servizio Veterinario del Dipartimento Sanitario regionale per il trasferimento dei fascicoli, agli atti di questa Regione dal 15 giugno 1996 ad oggi, alle Amministrazioni provinciali;
3. di individuare in un'unica risorsa umana appartenente alla categoria B, per le cinque Province della Regione, adottando un criterio meramente contabile, monetizzando tale risorsa, che sarà ripartita in base al numero dei capi di bestiame distribuiti per singole Province, con una correzione che tiene conto anche del numero di domande pervenute dal 15 giugno ¹⁹⁹⁶ ad oggi;
4. di trasferire, con decorrenza 1° luglio 2002, l'unica risorsa umana, appartenente alla categoria B monetizzandola, agli enti di destinazione indicati negli allegati A1/P1, A1/P2, A1/P3, A1/P4, A1/P5, della presente deliberazione distinto per categoria e figura professionale di appartenenza;
5. di assegnare, con la stessa decorrenza di cui al punto 4) ed a fronte delle spese relative alle funzioni ed ai compiti conferiti, le somme stanziare nel bilancio regionale, es. 2002, della presente deliberazione che contiene:
 - A) l'elenco delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della L.R. n. 14/99, ripartite per enti di destinazione e per materia;
 - B) le spese, riferite all'esercizio finanziario 2002, relative al costo del personale trasferito ivi comprese quelle riferite alle applicazioni contrattuali maturate alla data del 30/06/2002, al lordo degli oneri contributivi;



u

C) le spese di funzionamento calcolate sulla base del 20% del costo del personale trasferito a ciascun ente, riferite all'esercizio finanziario 2002;

5. di demandare:

- a) a successivi provvedimenti dei direttori competenti per materia, oggetto di conferimento, l'approvazione degli elenchi nominativi del personale da trasferire, predisposto sulla base dei criteri determinati con d.g.r. n. 2021/2001, nonché la tabella dei costi del personale trasferito, maturati alla data del 30 giugno 2002, al lordo degli oneri contributivi, ivi comprese le spese di funzionamento, in quanto dovute, calcolate sulla base del 20% del costo del personale trasferito medesimo;
- b) a successivi provvedimenti del direttore della Direzione regionale alle Ricerche e sistemi il provvedimento di trasferimento agli enti destinatari delle risorse finanziarie relative al costo del personale trasferito sulla base degli elenchi nominativi approvati con i provvedimenti di cui alla precedente lettera a);
- c) a successivi provvedimenti dei direttori competenti per materia, di concerto con il direttore della Direzione regionale Affari strategici, istituzionali e della presidenza, il trasferimento delle spese di funzionamento indicate nelle tabelle allegate di cui alla precedente lettera a).

6. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 191, comma 1, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti di destinazione decorrerà dalla data del 1° luglio 2002;
- per quanto riguarda il personale trasferito, rimangono salvi i percorsi contrattuali e di carriera eventualmente in itinere al momento del trasferimento e per i quali

L'amministrazione regionale provvederà a congruare le risorse assegnate con successivi provvedimenti;

- per quanto riguarda le spese di funzionamento l'art. 18 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24 (assestamento di bilancio) prevede la possibilità da parte degli enti destinatari di utilizzare a tale fine un'ulteriore quota pari al 5% delle spese assegnate per lo svolgimento delle funzioni delegate;





- per quanto concerne l'assegnazione dei beni immobiliari e mobiliari elencati l'effettivo trasferimento decorrerà, ai sensi del comma 3, dell'art. 14 della L.R. n. 14/99,
- dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli inventari redatti in contraddittorio con ciascun ente di destinazione;
- 7. **di rinviare** ad appositi provvedimenti, da emanare entro il mese di febbraio di ogni anno, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 14/99, gli atti di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento delle attività conferite da parte degli enti di destinazione;
- 8. **di rinviare** a specifici provvedimenti l'assegnazione delle risorse finanziarie relative ai successivi esercizi finanziari, sulla base delle somme stanziata nei relativi bilanci di previsione, entro 50 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione;
- 9. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

17 GIU. 2002



